


Comune di TIGNALE

Provincia di BRESCIA



**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 in data 26.11.2011

con modifiche apportate con deliberazione n. 6 del 21 aprile 2012, n.16 del 13 luglio 2012,

n.3 del 2 marzo 2013 e n. 36 del 29.11.2014 e n. 6 del 18 aprile 2015 e n. 7 del 21 marzo 2016

e nr.34 del 31/07/2019

INDICE

Articolo 1 Oggetto del Regolamento

Articolo 2 Istituzione dell'imposta

Articolo 3 Presupposto dell'imposta

Articolo 4 Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

Articolo 5 Esenzioni

Articolo 6 Misura dell'imposta

Articolo 7 Obblighi di dichiarazione

Articolo 8 Versamenti

Articolo 9 Disposizioni in tema di accertamento

Articolo 10 Sanzioni

Articolo 11 Riscossione coattiva

Articolo 12 Rimborsi

Articolo 13 Pubblicazione

Articolo 14 Finalità dell'imposta

Articolo 15 Disposizioni transitorie e finali

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Visto lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento sulla disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 2.11.2011, Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011.
2. Nel regolamento dell'imposta sono stabiliti il presupposto dell'imposta, i soggetti passivi, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2 *

Istituzione dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
2. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ubicate nel territorio del Comune di Tignale (BS).
3. L'imposta di soggiorno si applica per un periodo che va dal 1° gennaio al 31-dicembre-di ogni anno, a condizione che il relativo gettito rimanga interamente al Comune.
4. I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono tenuti alla comunicazione delle presenze di cui al successivo art.7, comma 4, per l'intero anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre), indipendentemente dal periodo di applicazione dell'imposta.
5. L'imposta di soggiorno non sarà applicata qualora il relativo gettito non rimanesse interamente ai Comuni in forza di provvedimenti legislativi o amministrativi di Stato, Regioni o Province.

(*Articolo così modificato con deliberazione di C.C. n.3 del 2.3.2013)

Articolo 3

Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva, anche all'aria aperta, quali campeggi, agriturismi, aree attrezzate per la sosta temporanea, bed and breakfast, case ed appartamenti per vacanze, affittacamere, case per ferie, residenze turistiche alberghiere ed alberghi situati nel Comune, nonché immobili gestiti da privati anche in assenza di formale

autorizzazione (gestione familiare e non imprenditoriale), ma destinati alle medesime finalità e situati nel territorio di Tignale.

2. Ogni immobile deve essere facilmente identificabile da parte degli uffici addetti al controllo e all'ingresso, possibilmente in alto a destra, deve essere apposto il codice utente ad esso associato. La posa in opera delle rispettive targhe sono a carico del proprietario.

Articolo 4

Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

1. I. Soggetti passivi dell'imposta sono i non residenti nel Comune di Tignale (BS) che pernottano nelle strutture di cui al precedente articolo 3.

Non sono soggetti all'imposta di soggiorno i proprietari degli immobili e i loro discendenti in linea retta di primo grado (genitori/figli).

2. Soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva o dell'immobile presso la quale alloggiano coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

Articolo 5

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) I minori fino al compimento del 14° anno;
 - b) i malati soggetti a terapie presso strutture sanitarie site nel territorio comunale;
 - c) i genitori, o accompagnatori delegati, che assistono i minori di anni diciotto, ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, per un massimo di due persone per paziente;
 - d) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore;
 - e) gli autisti di pullman che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo;
 - f) gli appartenenti alle forze di Polizia statale e locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio;
 - g) i "volontari" che nel sociale offrono il proprio servizio in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per emergenze ambientali.
 - h) sono altresì esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;
 - i) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva ove svolge l'attività lavorativa;

- j) i soggiornanti nei rifugi montani/alpini.
 - k) I soggiornati in case per esercizi spirituali.
2. L'esenzione di cui ai punti a) e b) è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura sanitaria, attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente.

Articolo 6

Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno per l'anno 2016 è determinata per persona e per pernottamento ed è stabilita in € 1,00.
2. Per gli anni successivi le misure dell'imposta verranno stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni, comunque entro la misura massima stabilita dalla legge.

Articolo 7 *

Obblighi di dichiarazione

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Tignale sono tenuti ad informare, in appositi spazi ed in modo leggibile, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno. I relativi strumenti pubblicitari saranno predisposti a cura e a spese del Comune di Tignale in più lingue.
2. I privati possessori di immobili che svolgono in modo non imprenditoriale l'attività turistica, ovvero coloro che hanno la disponibilità di un massimo tre unità abitative nel medesimo territorio comunale, hanno l'obbligo di dichiararne l'uso al Comune prima dell'inizio dell'attività o in caso di successive variazioni della stessa.
3. Il gestore della struttura ricettiva o il privato deve comunicare al Comune – Ufficio Imposta di soggiorno, il numero e la cittadinanza delle persone a cui viene dato alloggio, entro le ventiquattro ore successive all'arrivo delle stesse.
4. Le strutture ricettive e i privati dovranno comunicare obbligatoriamente i dati di cui sopra mediante l'utilizzo di procedura web sul sito internet indicato dall'Ente.
5. I privati che mettono a disposizione la propria unità abitativa per fini turistici a parenti ed amici senza alcun corrispettivo (senza fini di lucro), ma solo per periodi inferiori a 21 giorni l'anno, potranno effettuare la registrazione degli ospiti depositando apposita modulistica presso gli uffici comunali entro e non oltre le 24 ore dall'arrivo ed effettuando contestuale pagamento dell'imposta dovuta. In alternativa entro le 24 ore la suddetta comunicazione potrà essere trasmessa tramite mail all'indirizzo impostadisoggiorno@comune.tignale.bs.it. In questo caso dovrà essere allegata la

ricevuta del pagamento tramite bonifico dell'importo dovuto per l'intero periodo del soggiorno. Tali modalità sono concesse solo ed esclusivamente previa preventiva comunicazione che il proprietario dell'appartamento dovrà obbligatoriamente effettuare o tramite mail all'indirizzo impostadisoggiorno@comune.tignale.bs.it, o tramite deposito della comunicazione presso l'ufficio protocollo del Comune, almeno 7 giorni lavorativi antecedenti l'arrivo degli ospiti medesimi. Il Comune in questo caso rilascerà apposito nulla osta ad ottemperare agli obblighi derivanti dall'applicazione dell'imposta seguendo tale modalità semplificata. **(Comma modificato con deliberazione consiliare nr.34 del 31/07/2019)**

6. L'art. 38 della legge regionale 27 del 01.10.2015 - (Disposizioni comuni per attività ricettive alberghiere e non alberghiere) comma 7 prevede che "il periodo di cessazione temporanea dell'attività, ...*omissis* , non può essere superiore a sei mesi, prorogabile dal comune, per fondati motivi, una sola volta di ulteriori sei mesi; decorso tale termine, l'attività si intende definitivamente cessata." Pertanto tutte le posizioni che risultano inattive per una intera annualità verranno chiuse d'ufficio.

Articolo 8

Versamenti

1. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, al termine del soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Tignale (BS).
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua e registra il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno nel mese di riferimento entro il giorno sedici del mese successivo, in uno dei modi seguenti:
 - a) mediante pagamento tramite il sistema bancario.
 - b) nelle altre forme che verranno individuate dalla Giunta Comunale.
3. Il privato autocertificante effettua e registra il versamento dell'imposta in un'unica soluzione per l'intero periodo di riferimento, entro il 16 novembre, con le modalità già indicate al precedente comma 2. Gli arrivi dal 01 novembre al 31 dicembre dovranno essere regolarizzati entro il 16 gennaio dell'anno successivo.
4. Il gestore della struttura ricettiva e il privato hanno l'obbligo di indicare nella causale del versamento il proprio codice utente e il periodo di riferimento dell'imposta.

Articolo 9

Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune effettua il controllo della puntuale applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 7.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla vigente normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive ed i privati sono tenuti ad esibire e

rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune può:

- a) invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive o i privati ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive o a privati "questionari" relativi a dati e notizie di carattere specifico, con l'obbligo di restituirli compilati e firmati.
3. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 10

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva o del privato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 7 del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Per la violazione dell'obbligo di informazione alla clientela relativo all'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. Ai sensi dell'art. 39 (Vigilanza e sanzioni di competenza del comune) della legge regionale n. 27 del 01 ottobre 2015 saranno altresì passibili di sanzione i seguenti soggetti, con le applicazioni previste dalla legge 24/11/1981 n. 689.

1. Chiunque intraprende un'attività ricettiva alberghiera e non alberghiera, nonché chiunque utilizza e pubblicizza, anche on line, una delle denominazioni di cui all'articolo 18, commi 3 e 4, e all'articolo 19, comma 5, senza avere presentato la SCIA o la comunicazione di cui all'articolo 38, comma 1, incorre nella sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 20.000.

2. Chiunque esercita un'attività ricettiva alberghiera e non alberghiera in mancanza dei requisiti per lo svolgimento dell'attività incorre nella sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 10.000.

3. Chiunque esercita l'attività di gestore dei rifugi senza avere ottemperato all'obbligo formativo di cui all'articolo 33, comma 3, e non possedendo alcuno dei requisiti previsti dall'articolo 33, comma 4, incorre nella sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000.

4. In caso di reiterate violazioni, le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3, sono raddoppiate, ferma restando la facoltà del comune di disporre, nei casi più gravi, previa diffida, la sospensione non superiore a tre mesi o la cessazione dell'attività.

5. Per l'applicazione delle sanzioni si osservano le disposizioni di cui alla legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria).

6. Le sanzioni sono riscosse dal comune e le somme introitate sono destinate a progetti di promozione integrata e di incremento dell'attrattività del territorio concordati con la Regione.

7. Per quanto non previsto dal presente articolo, si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 11 della medesima legge; l'entità delle sanzioni è proporzionata alle dimensioni tecnico-economiche dell'attività ricettiva.

Articolo 11

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione con le modalità previste per la riscossione coattiva delle entrate comunali.

Articolo 12

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune di Tignale (BS) da presentare almeno quindici giorni prima della scadenza del termine per il versamento; nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore a euro duemila la compensazione potrà essere effettuata solo previa autorizzazione del responsabile del Settore Tributi.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dieci.

Articolo 13

Pubblicazione

1. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, il presente regolamento è comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività.
2. Il Regolamento sarà inviato per la pubblicazione mediante avviso alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Articolo 14

Finalità dell'imposta

1. Nell'ambito di quanto stabilito all'art. 2, comma 1, che precede, è inteso che Il gettito dell'imposta sarà finalizzato ad iniziative, attività ed interventi di promozione, informazione, accoglienza, sicurezza, prevenzione, soccorso e manifestazioni turistiche.
2. In conformità alle norme costitutive e regolamentari di consorzi/organizzazioni/associazioni di promozione turistica, il Comune di Tignale (BS) potrà destinare ad uno o più dei predetti enti una quota dell'imposta di soggiorno istituita con il presente Regolamento.
3. Allo scopo di monitorare l'applicazione dell'imposta e di finalizzare la sua destinazione, il sindaco o la giunta potrà istituire una Commissione paritetica e decentrata composta di rappresentanti della Giunta stessa e delle categorie principalmente interessate. Tale commissione si dovrà riunire almeno due volte l'anno in occasione della programmazione della spesa e del resoconto economico.

Articolo 15

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 01.01.2012.
2. Per particolari esigenze tecniche o per motivate esigenze generali la Giunta Comunale ha facoltà di posticipare i termini previsti dagli articoli 7 e 8 del presente Regolamento.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'Ordinamento tributario ed in particolare i Decreti Legislativi n. 471, 472, 473 del 18/12/1997, l'art. 1 commi dal 158 al 170 della legge 27/12/2006 n. 296-



COMUNE DI TIGNALE

Provincia di Brescia

P.za Umberto I° n° 1 - 25080 Tignale (BS) Tel. 0365/73017 Fax 0365 /760137

UFFICIO TRIBUTI

DETERMINAZIONE MISURA IMPOSTA SOGGIORNO DAL 01.01.2020

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE	IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO
CINQUE STELLE	===
QUATTRO STELLE	€ 1,70
TRE STELLE	€ 1,70
DUE STELLE	€ 1,70
UNA STELLA	€ 1,70

STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE	IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO
ATTIVITA' RICETTIVE IN ESERCIZI DI RISTORAZIONE	€ 1,70
STRUTTURE RICETTIVE - RESIDENCE	€ 1,70

UNITA' ABITATIVE AMMOBILIATE AD USO TURISTICO	€ 1,70
ATTIVITA' RICETTIVE A CONDUZIONE FAMILIARE – BED & BREAKFAST	€ 1,70
ESERCIZI DI AFFITTACAMERE	€ 1,70
CASE RELIGIOSE DI OSPITALITA'	€ 1,70
FORESTERIE PER TURISTI	€ 1,70
CASE PER FERIE	€ 1,70
ALTRE STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE (ES. ATTIVITA' RICETTIVE IN RESIDENCE RURALI, OSTELLI PER LA GIOVENTU', CENTRI SOGGIORNO STUDI, RESIDENZE D'EPOCA EXTRALBERGHIERE, ECC.)	€ 1,70

STRUTTURE RICETTIVE ALL'APERTO	IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO
VILLAGGI TURISTICI E CAMPEGGI	€ 1,70

ATTIVITA' AGRITURISTICHE	IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO
ATTIVITA' AGRITURISTICHE	€ 1,70